

COMUNE DI MASSA DI SOMMA



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI L.R.C. 19 DEL 25.11.2013

Regole per una società migliore

PREMESSA

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l’apertura degli impianti sportivi comunali al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate. Al solo scopo di supplire alla carenza di analoghe strutture pubbliche, le palestre scolastiche possono essere eccezionalmente e temporaneamente concesse in uso a titolo oneroso ad enti e ad associazioni sportive che promuovono e praticano l’esercizio dello sport nel territorio comunale.

Art. 1 - Finalità utilizzo impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi vengono concessi a titolo oneroso previa concessione (intendendosi per concessione quella amministrativa tipica che essenzialmente dovrà prevedere: oggetto, finalità, corrispettivo, durata, revoca) ai sensi dell'art.90 della legge 289/2002 e dell'art. 20 della legge regionale 18/2013 per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile.

2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività didattiche.

Art. 2 - Modalità di affidamento degli impianti sportivi

1. Al fine della concessione per l'utilizzo degli impianti ginnico-sportivi annessi agli istituti scolastici e comunque di tutti gli spazi sportivi di pertinenza comunale, si procederà all'emanazione di apposito bando che precisa le modalità di attuazione. Il Responsabile di Servizio demandato a tale attività gestionale, è il responsabile del Servizio Sport, incardinato nel settore I Amministrativo, salvo rideterminazione delle competenze da parte della Giunta Comunale.

2. Il bando prevederà l'affidamento in gestione per un periodo non inferiore ad anni 5 (cinque).

3. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n.18/2013 sono disciplinate le modalità di affidamento delle gestione degli impianti sportivi comunali. L'affidamento in concessione avviene al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), al CIP (comitato Italiano Paraolimpico), alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista dall'art.11, comma 2 della Legge regionale, che garantiscano:

a) l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti;

b) l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;

c) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

d) la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti con il normale uso degli impianti sportivi;

e) lo svolgimento dell'attività agonistica;

f) la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto;

4. Per l'affidamento della gestione il Comune adotta avviso pubblico con le modalità di pubblicità idonea a garantire l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati. L'avviso viene trasmesso alla competente struttura regionale che ne cura la pubblicazione nel BURC (bollettino ufficiale della Regione). Il provvedimento di affidamento è comunicato al SIS (Sistema Informativo Regionale) Campania.

5. La selezione del soggetto gestore avviene in ragione della diversa tipologia, nel rispetto dei criteri di proporzionalità ed all'esito della valutazione dei progetti presentati che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo anche conto del canone minimo che si intende percepire .

Art. 3 – Convenzione

1. I rapporti tra il Comune di Massa di Somma ed il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione.

2. La convenzione, che dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale, stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione e, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella legge regionale, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione fissa la durata massima dell'affidamento in gestione, prevede criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con il Comune, è obbligata a destinare al migliore utilizzo dell'impianto affidato.

4. Nella convenzione sono previste le seguenti prescrizioni:

a) la salvaguardia dell'impianto sportivo;

b) il rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;

c) la partecipazione alle attività agonistiche;

d) la promozione sportiva nel territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

5. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.

6. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.

7. Il piano di utilizzo definisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari di utilizzo dell'impianto. Il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo, previa autorizzazione del Comune proprietario dell'impianto.

8. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività relative al funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Art. 4 – Criteri integrativi

1. La concessione degli impianti sportivi può essere rilasciata anche tenendo conto anche dei seguenti criteri integrativi:

a) CAS (Centri di avviamento allo sport) riconosciuti dal CONI;

b) anzianità di promozione sportiva per anziani, minori o portatori di handicap nelle scuole o in strutture presenti sul territorio comunale;

c) anzianità di appartenenza alla Federazione competente o agli enti di promozione sportiva;

d) capacità di svolgere iniziative in collaborazione con gli istituti scolastici.

Art. 5 - Prescrizioni in materia di sicurezza

1. Il concessionario dovrà essere obbligato all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per infortuni di qualsiasi genere.

Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

2. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione:

a. Assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. 81/2008; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.M. 18.3.96 e s.m.i. ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi").

b. Deve condurre l'impianto sportivo nel rispetto delle norme nazionali e regionali per assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

- c. E' obbligato ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruiscia della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
- d. E' obbligato ad adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi.
- e. Deve comunicare tempestivamente e formalmente all'Autorità Comunale qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare il funzionamento degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.
- f. Deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D. Lgs. 81/2008.
- g. Deve predisporre un piano di sicurezza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in caso di emergenza, attuandone i contenuti, tra cui l'affissione: di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzione, dei divieti, delle limitazioni.
- h. E' obbligato a realizzare gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo.
- i. E' tenuto, in attuazione dell'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica e del rinnovo periodico di conformità antincendio dell'impianto sportivo, ai sensi del D.P.R. 1.8.2011 n. 151. - 7 - laddove previsto per la tipologia dell'impianto.

Art. 6 - Doveri del concessionario

- 1.** Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone annuo, onnicomprensivo, in riferimento a quanto stabilito prima dell'affidamento dalla Giunta .
- 2.** Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia, per il presidio degli impianti sportivi, per il personale necessario allo svolgimento dell'attività, per la gestione ordinaria e per tutti gli obblighi di cui alla convenzione.
- 4.** Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive.
- 5.** Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e previa autorizzazione. Nel caso della palestra della scuola la stessa non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce negli impianti sportivi.
- 6.** Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'affidamento, entro e non oltre 60 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo lettera acquisita al protocollo, anche a mezzo PEC, l'effettivo utilizzo degli impianti sportivi assegnati, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.
- 7.** Il concessionario garantisce il rispetto delle tariffazioni speciali stabilite dalla Giunta Comunale, in particolare per i cittadini che si trovino in situazione di indigenza o di disagio sociale.
- 8.** L'accesso agli impianti sportivi è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori del concessionario ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

9. E' vietato l'utilizzo degli impianti sportivi al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca dell'affidamento in concessione.

10. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

11. Al momento della consegna dell'impianto e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato dell'impianto e relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare gli impianti e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

12. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

13. Gli ulteriori obblighi del concessionario possono essere previsti nel bando, nel capitolato e nel contratto di concessione dell'impianto sportivo.

Art. 7 – Responsabilità ed obblighi del concessionario - Garanzie

1. Il concessionario, relativamente agli orari di utilizzo nel caso della palestra scolastica, assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso degli impianti, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo il concessionario si impegna, prima dell'uso degli impianti, a consegnare al Comune, ed alla istituzione scolastica nel caso della palestra scolastica, copia del modulo annuale di affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva e dell'elenco dei tesserati asseverato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva ai fini assicurativi.

3. Il concessionario, prima dell'uso degli impianti, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile Terzi e dovrà inoltre prevedere:

a) la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive,

b) la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune.

4. Il concessionario è tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto concessione, a garanzia del regolare adempimento di tutte le clausole contrattuali e per il risarcimento di eventuali danni, un deposito cauzionale/polizza fideiussoria pari all'importo annuo della concessione da rinnovare annualmente fino alla scadenza contrattuale. Il rinnovo dovrà avvenire almeno tre mesi prima della scadenza e la copia del contratto dovrà essere tempestivamente consegnata al Responsabile del Servizio I Amministrativo pena la decadenza della concessione. La polizza fidejussoria, il cui beneficiario esclusivo è il Comune di Massa di Somma non dovrà prevedere il beneficio di preventiva escussione dei debitori.

5. Il concessionario deve garantire, che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e siano in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva.

6. Il concessionario si obbliga ad applicare all'utenza le tariffe nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta Comunale.

7. Ulteriori obblighi da prevedere nella convenzione:

- a) assegnare ad ogni istruttore un numero di allievi non superiore a 20;
- b) provvedere a che sia sempre a disposizione almeno n.1 telefonino cellulare per eventuali chiamate d'emergenza;
- c) far rispettare il divieto di fumo all'interno dei locali;
- d) far rispettare il divieto assoluto di accesso ed uso di bevande alcoliche.

Art. 8 - Decadenza della concessione

1. Il Responsabile del settore dichiara la decadenza della concessione in caso di gravi inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento, alle prescrizioni del bando, della convenzione, al Piano di utilizzo ed al Piano di conduzione tecnica.

2. Nel bando e nella concessione dovranno essere previste penali economiche per le violazioni minori.

Art. 9 – Divieto di subconcessione

1. Gli impianti sportivi assegnati dovranno essere utilizzate esclusivamente dal concessionario. E' fatto divieto al concessionario, pena la decadenza di pieno diritto della concessione, consegnare a terzi le chiavi degli impianti sportivi assegnati nonché la concessione totale o parziale dell'uso a terzi se non nei casi e con le modalità contrattualmente previste.

Art. 10 – Pubblicità all'interno dell'Impianto

1. Il concessionario non può installare o esporre negli spazi interni dell'impianto sportivo cartelloni, striscioni, bandiere, insegne illuminanti ed altri elementi pubblicitari, ancorchè inerente lo stesso concessionario, o di sponsorizzazione, senza aver preventivamente ottenuto autorizzazione dal Comune.

2. Gli elementi vanno collocati in modo da non costituire intralcio o pericolo per l'utenza e nelle dimensioni e caratteristiche che non siano d'impatto per l'estetica della struttura. A tal fine la loro collocazione va preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore I Amministrativo. Gli introiti derivanti dall'installazione dei predetti elementi pubblicitari possono spettare al concessionario che è tenuto al pagamento delle relative imposte dovute; è possibile prevedere, nel bando e negli allegati, che una percentuale degli introiti sia versata al Comune.

3. E' vietata l'installazione di tabelle pubblicitarie, di qualunque genere e dimensioni, illuminate e non, sui prospetti esterni dell'immobile, mura perimetrali e solai, riservate esclusivamente all'Ente concedente.

4. L'installazione di Tabelle d'esercizio, indicanti esclusivamente l'identificazione del gestore o tipologia dell'impianto, devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 11 – Rinvii – Entrata in vigore

1. Per tutti quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge nazionale, alla Legge Regionale 19.2013 e successive modifiche ed integrazioni ed alla normativa comunitaria.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione esecutiva.

